

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P1489/4108 sott. 22 (16)

Roma, 23 novembre 1998

OGGETTO: Autorimessa. D.M. 1/2/86 Punto 3.7.2 - Raggio curvatura rampe.

Con riferimento alla nota di codesto Ispettorato, inerente l'autorimessa indicata in oggetto, lo scrivente Ufficio, alla luce del combinato disposto del punto 0 – Definizioni – e 3.7.2 – Rampe – del D.M. 1° Febbraio 1986, è del parere che l'osservanza del raggio minimo di curvatura è richiesta unicamente nel caso di rampe curvilinee mentre la stessa prescrizione non è prevista per le corsie di manovra disciplinate dal punto 3.6.3 del citato decreto.

Premesso quanto sopra si ritiene in ogni caso opportuna la proposta del richiedente di installare un sistema di specchi parabolici al fine di agevolare la circolazione degli autoveicoli.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Risulta pervenuta tramite il Comando VV.F., l'allegata istanza di deroga al D.M. 1/2/86 art. 3.7.2 riguardante una autorimessa interrata su quattro piani serviti da una unica rampa aperta a doppio senso di marcia di larghezza mt. 5,20.

Il raggio di volta minimo nelle corsie che permettono l'imbocco delle rampe non ha dimensione congruente con i raggi di curvatura previsti dal punto 3.7.2 e comunque non consente la circolazione a doppio senso di marcia.

Si chiede di fare conoscere se esistono precedenti in merito e, in caso affermativo, di voler trasmettere copia delle decisioni prese, al fine di consentire all'ufficio scrivente di avere gli elementi per un criterio di valutazione uniforme sul territorio nazionale.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)